

Ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs)

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 99 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. i compiti e le competenze del Servizio informazioni dell'esercito (SIEs);
- b. la collaborazione del SIEs con servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché con servizi esteri;
- c. la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni concernenti l'estero rilevanti per l'esercito;
- d. la protezione delle fonti;
- e. il controllo del SIEs.

Art. 2 Servizio informazioni dell'esercito

Il Servizio informazioni dell'esercito comprende tutte le frazioni di stato maggiore e le truppe dell'esercito che adempiono compiti informativi.

Sezione 2: Compiti e competenze del SIEs

Art. 3²

¹ Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. acquisisce informazioni concernenti l'estero rilevanti per l'esercito secondo l'articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta;
- b. analizza il contesto strategico-militare;

RU 2009 7081

¹ RS 510.10

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

- c. appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della condotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull'ambiente;
- d. provvede a monitorare l'evoluzione delle forze armate estere e di organizzazioni comparabili e a dedurne conoscenze per l'ulteriore sviluppo e l'istruzione dell'esercito nonché per la gestione della prontezza;
- e. sviluppa la dottrina dell'esercito in materia di servizio informazioni e dirige la sua implementazione;
- f. partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l'esercito.

² Svolge le sue attività all'attenzione del Comando dell'esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, cantonali e, se del caso, multinazionali.

³ Il SIEs informa a scadenze regolari il capo dell'esercito sulla propria attività..

Sezione 3: Collaborazione

Art. 4 Collaborazione con servizi della Confederazione e dei Cantoni

Il SIEs può mettere i suoi prodotti a disposizione dei servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 5 Collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione

¹ Il SIEs collabora strettamente con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in particolare negli ambiti tematici comuni secondo la legge federale del 25 settembre 2015³ sulle attività informative e l'articolo 99 capoverso 1 LM.⁴ Il SIEs e il SIC curano uno scambio regolare di informazioni e si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

² ...⁵

³ La ricerca, la valutazione e la diffusione di informazioni rilevanti per l'esercito rientra nella sfera di responsabilità del SIEs.

⁴ Il SIEs mette tempestivamente a disposizione del SIC informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.

⁵ In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.

⁶ In servizio attivo, le competenze del SIEs sono disciplinate dal Consiglio federale.

³ RS 121

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

Art. 6⁶ Collaborazione con servizi esteri

¹ Per adempiere i suoi compiti legali, il SIEs può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con autorità e organi di comando esteri.

² Contatti regolari del SIEs con autorità e organi di comando esteri necessitano di un'autorizzazione annuale del Consiglio federale.

³ Per coordinare i contatti con autorità e organi di comando esteri il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

⁴ Il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari.

⁵ Nel quadro di impieghi all'estero in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio, gli organi della truppa incaricati delle attività informative operano sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs.

⁶ Il SIEs e il SIC possono mettere reciprocamente a disposizione collegamenti per le comunicazioni con autorità e organi di comando esteri.

Sezione 4: Ricerca di informazioni**Art. 7**

La ricerca e l'acquisizione di informazioni rilevanti per l'esercito avviene:

- a. con organi e mezzi dell'esercito destinati alle attività informative;
- b. nell'ambito di scambi con servizi svizzeri ed esteri;
- c. ricorrendo a fonti pubblicamente accessibili.

**Sezione 5:
Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali****Art. 8** Trattamento di dati personali⁷

Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell'esercito, compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no:⁸

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 59 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 59 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

- a. per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;
- c. in occasione di avvenimenti all'estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza.

Art. 9⁹ Deroga all'obbligo di notificare le attività di trattamento all'IFPDT

¹ Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l'articolo 99 capoverso 2 LM non devono essere notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.

² Il SIEs informa in maniera generale l'IFPDT su tali attività di trattamento dati.

Art. 10 Comunicazione di dati personali

1 Il SIEs può comunicare i dati personali da esso raccolti secondo l'articolo 99 capoverso 2 LM a servizi civili della Confederazione e dei Cantoni nonché, se del caso, ad autorità e organi di comando multinazionali, sempre che:

- a. sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti legali; oppure
- b. il trattamento dei corrispondenti dati personali rientri nella sfera di competenza legale dell'organo ricevente.

² Con i dati personali non è consentito allestire banche dati indipendenti.¹⁰

³ I dati personali devono essere distrutti dopo la fine dell'impiego in servizio d'appoggio.

Sezione 5a:¹¹ Sistema informatico Servizio informazioni militare

Art. 10a Organo responsabile e scopo

¹ Il SIEs gestisce il Sistema informatico Servizio informazioni militare (Sist infm SIM) per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 99 LM.

² Il Sist infm SIM serve ad archiviare dati e prodotti informativi fino al livello di classificazione SEGRETO.

⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 59 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 59 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2031).

Art. 10b Dati

Il Sist infm SIM contiene i seguenti dati:

- a. dati e prodotti rilevanti per le attività informative quali rapporti e risultati di attività di esplorazione;
- b. dati personali trattati secondo l'articolo 8;
- c. dati da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 10c Raccolta dei dati

Il SIEs raccoglie i dati per il Sist infm SIM:

- a. per mezzo di attività informative proprie;
- b. presso l'esercito e l'amministrazione militare;
- c. presso gli addetti alla difesa svizzeri all'estero;
- d. presso altri servizi informazioni svizzeri ed esteri;
- e. presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- f. da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 10d Comunicazione dei dati

¹ I prodotti del Servizio informazioni militare (SIM) contenuti nel Sist infm SIM sono comunicati al Comando dell'esercito, agli organi di comando dell'esercito e a organi interessati della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.

² Tutti i rimanenti dati del Sist infm SIM sono resi accessibili, mediante procedura di richiamo, unicamente ai collaboratori del SIM e del Servizio di protezione preventiva dell'esercito ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 10e Conservazione dei dati

I dati del Sist infm SIM sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.

Sezione 5b:¹² Imagery analyst system**Art. 10f** Organo responsabile e scopo

¹ Il SIEs gestisce l'Imagery analyst system (Sist IA) per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 99 LM.

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2031).

² Il Sist IA serve:

- a. all'acquisizione e all'analisi di informazioni concernenti l'estero basate su immagini e rilevanti per l'esercito;
- b. all'osservazione e alla registrazione di fatti e installazioni, segnatamente per mezzo di aeromobili e satelliti.

Art. 10g Dati

Il Sist IA contiene i seguenti dati:

- a. dati di immagini digitali sotto forma di dati grezzi o metadati, segnatamente quelli ottenuti per mezzo di aeromobili e satelliti che realizzano immagini;
- b. prodotti e prodotti intermedi digitali con dati di immagini analizzati;
- c. dati personali trattati secondo l'articolo 8.

Art. 10h Raccolta dei dati

Il SIEs raccoglie i dati per il Sist IA:

- a. presso l'Ufficio federale di topografia;
- b. presso l'esercito e l'amministrazione militare;
- c. presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- d. presso partner esteri;
- e. da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 10i Comunicazione dei dati

¹ Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali:

- a. mediante procedura di richiamo: ai collaboratori del National imagery intelligence center;
- b. mediante procedura di comunicazione automatica: ai collaboratori del SIM presso l'esercito e l'amministrazione militare nonché a quelli del SIC.

² Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionate in seno all'esercito, all'amministrazione militare, al resto dell'Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 10j Conservazione dei dati

I dati del Sist IA sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.

Sezione 6: Protezione delle fonti

Art. 11

¹ Il SIEs protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso procede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli dell'organo che richiede le informazioni.

² Sono fonti informative in particolare:

- a. le persone che comunicano al SIEs informazioni sensibili;
- b. gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora;
- c. l'esplorazione radio;
- d. l'imagery intelligence (IMINT),¹³

³ In occasione della ponderazione di cui al capoverso 1 devono essere osservati i principi seguenti:

- a. l'identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comunicata deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione;
- b. l'identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che:
 1. l'organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure
 2. la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collaborazione con l'organo di sicurezza estero;
- c.¹⁴ per quanto concerne l'esplorazione radio e l'imagery intelligence, tutte le informazioni sull'infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l'adempimento del compito da parte del SIEs.

⁴ Se il SIEs rifiuta la comunicazione, il DDPS emana una decisione impugnabile. Le controversie tra autorità sono risolte in via amichevole.

⁵ I diritti delle autorità di vigilanza sul SIEs in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.

Sezione 7: Controllo delle attività del SIEs

Art. 12 Principi

¹ Il SIEs assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4619).

² La vigilanza sul SIEs in virtù dell'articolo 99 capoverso 5 LM incombe all'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.¹⁵

Art. 13 a 15¹⁶

Sezione 8: Archiviazione

Art. 16 Obbligo di archiviazione

¹ Il SIEs offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati non più necessari o destinati alla distruzione.

² ...¹⁷

³ Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

Il capo dell'esercito emana le istruzioni necessarie per la gestione dei SIEs. Provvede segnatamente:

- a. a un'organizzazione adeguata della ricerca di informazioni;
- b. a una collaborazione ottimale e allo scambio integrale di informazioni tra gli organi incaricati della ricerca di informazioni;
- c. alla definizione dei processi per valutare la situazione di minaccia.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4231).

¹⁶ Abrogati dall'all. n. 4 dell'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4231).

¹⁷ Abrogato dall'all. n. 4 dell'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4231).